



## **Città di Tarcento**

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

### **Servizio Sociale dei Comuni del Torre**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Nr. 45 del 29.01.2026**

Oggetto: Concessione intervento economico per pagamento rette di accoglienza in struttura per minori. Periodo dal 01.01.2026 al 30.06.2026.

---

### **IL RESPONSABILE**

#### **RICHIAMATI:**

- l'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) il quale prevede che i Comuni esercitino in forma associata in ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6 della medesima LR 6/2006;
- la delibera di Giunta Regionale n. 97 del 25 Gennaio 2019 attraverso la quale sono stati individuati gli ambiti territoriali per la gestione associata dei servizi sociali dei comuni e che in particolare l'ambito del Torre è costituito dai Comuni di Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Reana del Rojale, Taipana, Tarcento, Tricesimo;

**ATTESO** che l'esercizio associato di funzioni e servizi assume la denominazione di Servizio Sociale dei Comuni (SSC) ed è disciplinato dalla Convenzione istitutiva del SSC di cui all'art. 18 della Legge Regionale 6/2006 che individua, tra l'altro, la forma di collaborazione che i Comuni intendono attuare per la realizzazione del SSC, scegliendo la stessa tra le opzioni di delega previste al sopra menzionato art. 18;

**VISTA** la Convenzione Istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale "del Torre" e atto di delega della gestione al Comune di Tarcento previsti dagli art. 18 e 19 della Legge Regionale 31 marzo 2006 n. 6 Prot. GEN-SP-2019-80-P del 23.12.2019, in vigore dal 01.01.2020, che ha attribuito la delega della gestione del SSC al Comune di Tarcento ed ha individuato i servizi e gli interventi garantiti nella gestione associata ai sensi degli art. nr. 6 e nr. 10 della L.R. 6/2006 e quelli delegati alla gestione associata su base volontaria;

#### **VISTE:**

- La Legge 08/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che comprende tra i livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale gli "interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone o strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- La Legge Regionale 31/03/2006 n. 6 "Sistema integrato e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" ed in particolare l'art. 6 in cui, tra le prestazioni

essenziali del sistema integrato dei servizi sono individuati gli “interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari” e risulta, tra gli interventi che vanno comunque garantiti il “pronto/intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari”, e l'art. n. 44 c. 2 lett. c ove, tra le politiche per l'infanzia e l'adolescenza per la tutela, la protezione, la formazione e le cure necessarie per il benessere psicofisico dei minori, la Regione promuove tra le altre anche l'affidamento familiare del minore temporaneamente privo di cure familiari idonee e ne garantisce comunque, nell'impossibilità dell'affidamento, l'accoglienza presso comunità residenziali;

- la Legge 04/05/1983 n. 184 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” ed in particolare l'art. 2 ove si precisa che “il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad altra famiglia, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurarne mantenimento, educazione ed istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso”;
- la Legge Regionale 06/11/2018 n. 25, art. 9, c. 40-42 che prevede una nuova classificazione delle strutture per minori e per disabili già autorizzate con DPGR 083/1990;

**VISTI** l'art. 6, c.2, lett.c) e l'art. 11, c.1 e c.3, della citata L. 328/2000 che attribuiscono ai Comuni l'esercizio delle attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1, c.5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, c.3, lett. f), e 9, c.1, lett. c);

**PRESO ATTO** che l'art.6, c.4 di detta legge prescrive che "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”;

**RITENUTO** quindi che l'intervento economico concesso dal Servizio Sociale dei Comuni, laddove questo sia chiamato a pagare a seguito di quanto sopra menzionato, non è da considerarsi come “prezzo” di un appalto di servizio, quanto piuttosto una “attribuzione di vantaggio economico” ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, reso mediante la surrogazione da parte del SSC della persona (il minore) soggetta all'inserimento, laddove si accerti che la stessa non disponga di risorse sufficienti per fare fronte al pagamento delle rette della struttura ospitante;

**RILEVATO** pertanto che detta qualificazione giuridica esclude in via definitiva l'applicabilità alla fattispecie dei Codici Identificativi Gare (CIG);

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale 02/12/2022 n. 1864, che approva in via definitiva il "Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli art. 31 e 33 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6" sopra richiamata;

**EVIDENZIATO** che la struttura in questione risulta regolarmente autorizzata al funzionamento e all'esercizio di attività in favore di minori, ma essendo sita in differente Regione non è pertanto sottoposta ai riferimenti normativi sopra menzionati;

**RICHIAMATA** la relazione sociale prot. n. 25763 del 20.11.2025, depositata agli atti d'ufficio, non pubblicabile nè ostensibile ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, attraverso la quale si motiva la necessità di proseguire il progetto di tipo educativo in favore del minore in argomento, al fine di non compromettere ulteriormente la già evidente situazione di difficoltà personale;

**RICHIAMATA** la delibera n. 37 del 07.11.2024 dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale del Torre che ha approvato le “Linee di indirizzo per la definizione della modalità di compartecipazione alle spese delle rette per l'accoglienza di minori in servizi residenziali e semiresidenziali”, e successivamente modificato con delibera nr. 31 del 30.10.2025, prevedono la

compartecipazione dei genitori alle spese delle rette per l'accoglienza dei propri figli, minori o infra-ventunenni, in comunità;

**DATO** atto che l'Assemblea dei Sindaci stabilirà annualmente la contribuzione massima da richiedere alla famiglia di origine, la soglia ISEE al di sotto della quale non è dovuta alcuna compartecipazione, la soglia ISEE oltre la quale deve essere corrisposta la contribuzione massima, nonché le fasce intermedie di compartecipazione;

**EVIDENZIATO** che non appena trasmesso l'ISEE da parte delle famiglie, verrà quantificata la compartecipazione spettante che andrà a coprire parte delle quote di spesa a carico dello scrivente Servizio Sociale, quota che verrà accertata con successivo atto.

**DATO ATTO** che il Servizio Sociale vigilerà costantemente sull'andamento del progetto al fine di valutarne la congruità e l'efficacia degli strumenti messi in atto durante il periodo di affidamento;

**DATO ATTO** che la struttura di cui trattasi, risulta possedere una consolidata specializzazione in merito alle tematiche espresse nella sopra citata relazione sociale, con competenza professionale e adeguata attenzione alla relazione fiduciaria, data la situazione di fragilità dell'utente interessato;

**EVIDENZIATO** che il costo della permanenza risulta congruo con le finalità del progetto, coerente con il principio di economicità dell'azione amministrativa e in linea con quello di altre strutture analoghe;

**RITENUTO** pertanto opportuno, per le motivazioni dettagliate nella relazione sociale depositata agli atti, di:

- concedere un contributo economico per il pagamento delle rette mensili in favore del minore attualmente accolto presso la struttura meglio identificata nell'allegato A) alla presente Determinazione, contenente tra le altre i dati personali del beneficiario e pertanto non pubblicabile né ostensibile ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii;
- disporre a tal fine adeguato impegno di spesa, quantificando in € 23.940,87 l'onere relativo all'accoglienza dell'interessato per il periodo dal 01.01.2025 al 30.06.2025;
- dare atto che diverse disposizioni, circa la durata dell'accoglienza, potrebbero essere dettate dall'Autorità Giudiziaria, ovvero da diverse valutazioni sopraggiunte circa il progetto attuato, o per gravi motivi ostativi al buon esito del progetto rilevati formalmente dallo scrivente servizio nel corso della permanenza del soggetto;

**VERIFICATO** che non sussiste alcun elemento di incompatibilità reale o potenziale tale da dover procurare l'astensione del Responsabile del procedimento alla concessione del contributo per il servizio di accoglienza ad una o più strutture del procedimento stesso;

**RILEVATO** che l'intervento in questione, per la sua natura prettamente assistenziale e nell'ambito di un servizio essenziale da garantire in continuità, rientra nelle fattispecie di cui all'art. 163 c.5 lett. a) e c) del TUEL, esulando pertanto dall'applicazione del c.d. "regime dei dodicesimi" di cui all'art. 163 TUEL sopra menzionato;

**DATO ATTO** che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

**VISTO** il provvedimento del Sindaco del 30/12/2025, n. 14, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa efficace dal 01/01/2026 sino al 31/12/2026;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio comunale del 25/11/2025, n. 63 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026/2028 e la deliberazione del Consiglio comunale del 16/12/2025, n. 75 di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e dei relativi allegati;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale del 08/01/2026, n. 1 di graduazione del bilancio di previsione 2026/2028 in capitoli ed articoli e contestuale assegnazione della gestione degli stessi ai

responsabili dei servizi;

**DATO ATTO** che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

### DETERMINA

1. di **concedere**, ai sensi dell'art. 6, c. 4 della L. 328/2000, un contributo economico per il pagamento delle rette di accoglienza al minore attualmente ospite presso la struttura meglio identificata nell'all. A) alla presente Determinazione, contenente tra le altre i dati personali del beneficiario e pertanto non pubblicabile né ostensibile ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii
2. di **quantificare** in euro 23.940,87 l'onere relativo a quanto sopra menzionato per il periodo dal 01.01.2026 al 30.06.2026;
3. di **impegnare** la spesa complessiva di euro 23.940,87 sul capitolo di seguito elencato:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2026	2026		1444/7	12-1	AMBITO - CONTRIBUTI PER I MINORI IN COMUNITA'	1	4	2	2	999	23.940,87	cod.fisc. / p.i.

#### di dare atto:

- che diverse disposizioni, circa la durata dell'accoglienza, potrebbero essere dettate da diverse valutazioni sopraggiunte circa le esigenze della persona, o per gravi motivi ostativi al buon esito del progetto rilevati formalmente dallo scrivente servizio nel corso della permanenza del minore e contestati per iscritto alla struttura;
- che la spesa in argomento è coperta in parte dal Fondo Nazionale Politiche Sociali, in parte dal Fondo Sociale Regionale ed in parte dalla compartecipazione dei Comuni associati;
- inoltre che la spesa sarà coperta anche dalla compartecipazione delle famiglie, in applicazione delle "Linee di indirizzo per la definizione della modalità di compartecipazione alle spese delle rette per l'accoglienza di minori in servizi residenziali e semiresidenziali" approvate con delibera n. 37 del 07.11.2024 dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale del Torre e successivamente modificato con delibera nr. 31 del 30.10.2025;
- che il presente contributo è da considerarsi, ai sensi della L. 241/1990 art. 12, come "attribuzione di vantaggio economico" reso mediante surrogazione da parte del SSC del minore soggetto all'inserimento (in quanto lo stesso non dispone di risorse sufficienti per fare fronte al pagamento delle rette della struttura ospitante), escludendo pertanto in via definitiva l'applicabilità dei Codici Identificativi Gare (CIG);
- che l'intervento in questione, per la sua natura prettamente assistenziale e nell'ambito di un servizio essenziale da garantire in continuità, rientra nelle fattispecie di cui all'art. 163 comma 5 lettere a) e c) del TUEL, esulando pertanto dall'applicazione del c.d. "regime dei dodicesimi" di cui all'art. 163 TUEL soprarichiamato;

5. di **evidenziare** che al presente atto è allegato n. 1 documento (denominato: *Allegato A*) parte integrale e sostanziale, non pubblicabile né ostensibile ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii;

6. di **trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Proposta nr. 57 dd. 27/01/2026

ISTRUTTORE  
Lucia Di Fant

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to - Marina Mansutti



## **Città di Tarcento**

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
45	29.01.2026	Servizio Sociale dei Comuni del Torre	04/02/2026

Oggetto: Concessione intervento economico per pagamento rette di accoglienza in struttura per minori. Periodo dal 01.01.2026 al 30.06.2026.

- Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il parere di regolarità contabile.

- Ai sensi dell'art. 183, comma 7° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL SOSTITUTO RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO RAGIONERIA  
- Eugenio Bortolotti

Impegna la spesa complessiva di euro 23.940,87 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2026	2026		1444/7	12-1	AMBITO - CONTRIBUTI PER I MINORI IN COMUNITA'	1	4	2	2	999	23.940,87	cod.fisc. / p.i.	175

Riferimento pratica finanziaria: 2026/140



## **Città di Tarcento**

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVA'
45	29.01.2026	Servizio Sociale dei Comuni del Torre	04/02/2026

**OGGETTO: Concessione intervento economico per pagamento rette di accoglienza in struttura per minori. Periodo dal 01.01.2026 al 30.06.2026.**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 05/02/2026 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 20/02/2026, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Della presente determinazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (Art. 1, comma 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 21)

Addì 05/02/2026

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Elena Ermacora

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.